

I diritti delle donne: dalla rivoluzione mancata alla rivoluzione incompiuta. E ora?

di Tania Groppi

Abstract: Women's Rights. From the Missing Revolution to the Unfinished Revolution. And Now? – On the question of women's rights, the credibility of constitutional democracy and its principles is at stake, starting with those of equality and freedom, around which the Western identity was built. If the Declaration of Rights at the end of the XVIII century did not change the millennial subordination of women, not even the Post-war constitutionalism and the renewal of international law, in the XX century, was able to transform the reality of power relationship among sexes. In the XXI century, the equality principle still wait to be implemented: for this purpose, a new awareness and activism of women themselves is necessary.

Keywords: Women's Rights; Constitutionalism; Gender equality; CEDAW.

793

Se la “rivoluzione femminile è l'unica rivoluzione non fallita del Novecento”, come scrisse Eric John Hobsbawn, sta diventando sempre più evidente, nel XXI secolo, che si tratta di una rivoluzione incompiuta e sotto attacco, insidiata, come tante altre conquiste novecentesche, “da voglie di rivincita unite a pericolose tendenze che credevamo superate per sempre: l'ostilità verso tutte le differenze, i razzismi, le nuove misoginie”¹.

Siamo in un momento storico molto particolare per quanto riguarda i diritti delle donne, un tema sul quale si giocano non solo le esistenze e i percorsi individuali di metà dell'umanità, ma la stessa credibilità della democrazia costituzionale e dei suoi principi, a partire da quelli di eguaglianza e libertà, intorno ai quali l'Occidente ha costruito la sua identità.

La grande domanda che connota questa epoca è se, dopo i millenni di oppressione e di marginalizzazione che hanno dato luogo a quella che non possiamo non riconoscere come la più diffusa e persistente violazione dei diritti umani da parte di soggetti e poteri privati e pubblici, sia finalmente giunto il momento di una svolta, e quale contributo il diritto possa dare in questa direzione.

Se, per molti versi, le rivoluzioni della fine del Settecento hanno cambiato il corso della storia umana, traducendo in diritto oggettivo, e, pertanto, in diritti soggettivi, quelle che fino ad allora erano state vaghe

¹ D. Maraini, C. Valentini, *Il coraggio delle donne*, Bologna, 2020, 9 s.

aspirazioni e visioni filosofiche, esse non mutarono il destino di sottomissione della donna, come ben messo in luce già nel 1949 da Simone de Beauvoir nel suo fondamentale volume *Il secondo sesso*².

Intorno all'*eguaglianza formale*, un'eguaglianza "cieca" (proprio come la giustizia, rappresentata infatti con una benda sugli occhi) rispetto alla varietà delle concrete situazioni umane, incentrata su un soggetto, l'uomo, solo apparentemente neutro, si costruì un astratto universalismo che escludeva innanzitutto il genere femminile, come polemizzarono fin dall'inizio due grandi donne, vere e proprie pioniere, che ovviamente rimasero ai margini degli avvenimenti e dei circoli intellettuali della loro epoca e non acquistarono mai la fama di loro contemporanei uomini come Rousseau, Voltaire o Thomas Paine: Olympe de Gouges, che scrisse nel 1791 la *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, e Mary Wollstonecraft, che nel 1792 pubblicò la *Rivendicazione dei diritti della donna*.

A questa aporia, una tra le molte che connotarono lo Stato liberale di diritto ottocentesco, ha cercato di rispondere il costituzionalismo del Secondo dopoguerra, finalizzato a ripristinare la convivenza umana dopo le devastazioni della prima metà del XX secolo. A tal fine, si è sviluppata una concezione di eguaglianza, che chiamiamo *sostanziale*, finalizzata alla "inclusione", ovvero alla rimozione di quelle diseguaglianze "di fatto", cioè prodotte dall'esperienza storica, che sono percepite come negative, come fonti di divisione e, in generale, di "distanza" tra le persone, nella consapevolezza che "la diseguaglianza è la patologia dell'epoca e la più grande minaccia al funzionamento di ogni democrazia"³, proprio perché, oltre un certo limite, "logora il senso di appartenenza a una medesima comunità ed è fonte inevitabile di tensioni e conflitti"⁴.

Per quanto riguarda i diritti delle donne, però, il percorso è stato assai più lento che per i diritti di altre categorie subordinate⁵.

È ben vero che, con l'affermarsi dello Stato democratico-pluralista, nella seconda metà del XX secolo, i testi costituzionali hanno sancito anche nei confronti delle donne i principi di eguaglianza e non discriminazione, ma almeno in una fase iniziale lo hanno fatto in termini assai generici, al punto da far dubitare gli interpreti della loro prescrittività, e soltanto nei decenni più recenti si è giunti a formulazioni normative più puntuali⁶. Assai lento è stato anche lo sviluppo in questo senso del diritto internazionale dei diritti umani, giungendosi solo nel 1979 all'adozione della *Convention on the Elimination of*

² S. de Beauvoir, *Il secondo sesso* (1949), Milano, 2016, 130 ss.

³ T. Judt, *Guasto è il mondo* (2010), Bari-Roma, 2011, 134,

⁴ L. Ferrajoli, *Manifesto per l'eguaglianza*, Bari-Roma, 2019, 13.

⁵ Sulla condizione di diseguaglianza femminile come condizione di subordinazione, v. i molti scritti di Barbara Pezzini, tra i quali B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-subordinazione*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, III, Napoli, 2009, 1141 ss.

⁶ V. ad es. E. Lépinard, R. Rubio Marín, *Transforming Gender Citizenship. The Irresistible Rise of Gender Quotas in Europe*, Cambridge, 2018. Per l'esperienza italiana, v. ora M. D'Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020.

All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), alla quale hanno fatto seguito una serie di trattati su scala regionale, volti anch'essi a propiziare, con diversi strumenti e gradazioni, l'eguaglianza tra i sessi e a rimuovere la condizione di subordinazione femminile.

Tuttavia, una volta sanciti i diritti delle donne in testi normativi scritti, nazionali e internazionali, il cammino per implementarli e attuarli si è rivelato assai lungo e complesso, al punto che anche nelle democrazie stabilizzate dell'Occidente si è ben lontani dall'aver raggiunto, in tutti i campi, una effettiva parità tra i sessi. Nonostante gli enormi progressi sul piano legislativo, le donne restano confinate ai margini della sfera pubblica e collocate in posizioni subordinate anche in quella privata, dal lavoro alla famiglia.

È davvero incredibile, qualcosa con cui qualsiasi donna deve prima o poi fare i conti, verificare sulla propria pelle la difficoltà dei principi giuridici di incidere sulla effettività dei rapporti di potere: la questione dei diritti delle donne è forse la sfera nella quale il peso della tradizione è più forte e gli strumenti del diritto e della politica sembrano troppo deboli, incapaci di scardinare paradigmi radicati nei millenni.

Questa distanza che pare incolmabile tra le proclamazioni contenute nei trattati internazionali e nelle costituzioni e la realtà delle vite ha generato, negli stessi movimenti delle donne, reazioni altalenanti: accanto ad epoche di lotte e rivendicazioni, ci sono stati periodi di stanchezza e scoraggiamento. Atteggiamenti questi che vanno calati nell'ambito dei diversi momenti storici, andando di pari passo con un maggior attivismo o una rassegnata passività della società: pensiamo al femminismo degli anni Settanta, inserito in un contesto di rivendicazioni da parte di tanti soggetti, oppure alla fuga nel privato e nel carrierismo che hanno connotato i decenni successivi.

Le crisi che si sono susseguite dal 2008, prima quella economico-finanziaria, poi quella determinata dalla pandemia, stanno imponendo all'Occidente una riflessione di ampia portata sui propri valori e identità, spingendo a un ripensamento su una serie di questioni di fondo che erano state in qualche modo accantonate: la crisi ambientale, le diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza, la questione femminile. In genere, non si giunge a mettere in discussione i presupposti fondativi delle democrazie costituzionali, ma a mostrarne le contraddizioni, che si annidano soprattutto nella distanza tra le proclamazioni di principio e la realtà.

È qui che si radica la nuova fase della lotta per i diritti delle donne, che vede al centro la necessità di dare attuazione alle norme esistenti, nella convinzione che una più ampia partecipazione femminile alle attività economiche e ai processi decisionali potrebbe arricchire la società tutta, contribuendo a superare le contraddizioni profonde delle democrazie pluraliste, che ne stanno incrinando la legittimazione agli occhi delle opinioni pubbliche, in Occidente ed altrove.

In particolare, nell'emergenza da COVID-19, la sfasatura tra ruolo effettivamente svolto dalle donne nel fronteggiare la pandemia ed emarginazione dai luoghi delle decisioni ha determinato, finalmente, un risveglio di consapevolezza e attivismo e l'apertura di un dibattito pubblico sulla questione femminile, nel quale si affaccia prepotentemente una domanda: che fare? Come superare questo atavico divario, intorno al quale ormai da decenni si arrovellano i movimenti femminili e contro il quale in molti paesi si susseguono gli interventi normativi?

Riflettendo sul contributo dato finora dai testi normativi esistenti, compresi i trattati internazionali e *in primis* la CEDAW, come ben messo in luce dai saggi raccolti in questo fascicolo, mi sembra che emerga, di fronte alla domanda sul che fare, una risposta articolata perlomeno in due momenti.

Innanzitutto, la imprescindibile necessità di un risveglio di consapevolezza, nelle donne *in primis*, ma poi nella società tutta, sulle diseguaglianze di genere. Diseguaglianze che si sono storicamente sedimentate nella forma di una vera e propria gerarchia. E, come mostrano altri esempi nella storia, perché si avvii un processo che porti a rimuovere, o a cercare di rimuovere, un'ingiustizia, essa deve prima essere vista e pensata come tale, a partire da chi la subisce. Deve essere resa visibile, senza camuffamenti. Soltanto così si potrà generare quell'indignazione che è la molla per ogni cambiamento⁷.

In secondo luogo, affinché gli enunciati normativi riescano ad incidere sulla realtà, appare indispensabile un attivismo che deve essere realizzato dalle donne stesse, attraverso i molteplici canali che la democrazia pluralista mette a disposizione, traendo ispirazione dalle grandi figure di donne della storia, figure spesso dimenticate o appositamente occultate, in ogni caso da riscoprire e studiare. Conoscere "la storia subita in comune" per poi agire in modo solidale⁸.

Per le giuriste e i giuristi, questo implica una scelta di campo. Il diritto ha due lati, lo sappiamo bene, può essere strumento nelle mani dei potenti, o strumento di difesa per gli inermi: occorre sempre scegliere da che parte stare, se con chi sta sopra o con chi sta sotto⁹. Anche di fronte alla questione dei diritti delle donne, pertanto, siamo chiamate e chiamati ad operare affinché i luminosi principi di giustizia in cui crediamo e che sono stati scritti nelle nostre costituzioni e nei trattati internazionali diventino patrimonio comune, siano percepiti come parte della propria vita e del proprio bagaglio esistenziale perlomeno dalla maggioranza degli esseri umani.

In questa prospettiva, sarebbe bello poter credere (benché l'accusa di essenzialismo sia dietro l'angolo) che millenni di oppressione abbiano lasciato alle donne perlomeno questa attitudine, e che le giuriste si sentano chiamate,

⁷ Rinvio su questo a T. Groppi, *Oltre le gerarchie. In difesa del costituzionalismo sociale*, Bari-Roma, 2021, 34.

⁸ D. Maraini, C. Valentini, *Il coraggio delle donne*, cit., 46.

⁹ G. Zagrebelsky, *Diritti per forza*, Torino, 2017, 144.

ancor più dei loro colleghi maschi, a una funzione di pacificazione e giustizia, in nome di tutti gli esclusi e i subordinati. Sarebbe bello poter credere che una volta immesse nei processi decisionali, sia che si tratti di adottare delicate scelte giudiziarie, che decisioni politiche, le donne siano in grado di far valere la loro diversità, nella direzione di una riduzione delle fatiche e delle sofferenze umane. Sarebbe bello. Anche a noi il compito di dimostrarlo.

Tania Groppi
Dip.to di di Studi aziendali e
giuridici
Università degli Studi di Siena
tania.groppi@unisi.it